



Milano li, 10 Marzo 2026

Prot. n. 29 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 10

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54, del 6 marzo 2026, è stato pubblicato il decreto in oggetto, che adegua la legge italiana al Regolamento (UE) 2023/1542. L'obiettivo è allineare la normativa nazionale alle nuove regole europee su batterie e relativi rifiuti.

Il decreto definisce i concetti chiave per la normativa italiana, integrando il Regolamento (UE) 2023/1542, i sistemi di gestione dei produttori (individuali o collettivi) e lo statuto-tipo approvato dai ministeri competenti. Queste definizioni assicurano l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per la gestione delle batterie.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è individuato come l'autorità di notifica per la valutazione della conformità delle batterie. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) è designato come autorità competente per la vigilanza del mercato e la gestione dei rifiuti, avvalendosi, per i controlli alle frontiere, dell'Agenzia delle Dogane e della Guardia di Finanza. E' prevista la creazione di un Tavolo nazionale batterie con funzioni consultive le seguenti caratteristiche: Svolge funzioni consultive; Formato da membri effettivi e supplenti; I componenti sono nominati dal Ministro dell'Ambiente (MASE); La nomina avviene di concerto o sentiti i Ministri delle Imprese (MIMIT), della Salute, delle Infrastrutture e dell'Interno. In base al nuovo decreto, le batterie possono essere immesse sul mercato, o messe in servizio solo se conformi al Regolamento. Le batterie immesse legalmente sul mercato prima del 18 febbraio 2024 possono essere messe a disposizione sul mercato o messe in servizio anche successivamente.

La dichiarazione di conformità UE per le batterie immesse o messe a disposizione sul mercato o messe in servizio nello Stato italiano, è tradotta in lingua italiana. Il rappresentante autorizzato deve fornire, su richiesta dell'autorità di vigilanza, una copia in lingua italiana del mandato, mentre fabbricanti e importatori sono tenuti a indicare i propri recapiti in modo chiaro, leggibile e in lingua comprensibile sul territorio nazionale. L'indicazione di un indirizzo web non esenta i fabbricanti e gli importatori dagli obblighi di informazione previsti dal Regolamento.

La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sulla batteria o, se necessario, sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Il numero di identificazione dell'organismo notificato segue la marcatura, ove richiesto, mentre il Ministero delle imprese e del made in Italy garantisce la corretta applicazione del regime di marcatura e vigila contro l'uso improprio.

I produttori e i sistemi di gestione devono raggiungere, tramite il Centro di coordinamento batterie, obiettivi di raccolta per batterie portatili del 63% entro il 2027 e del 73% entro il 2030, oltre a target specifici per mezzi di trasporto leggeri fissati al 51% per il 2028 e 61% per il 2031. Il Centro di coordinamento calcola annualmente tali tassi e adotta misure correttive in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il testo stabilisce l'istituzione del Registro dei produttori di batterie per verificare il rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (Capo VIII del Regolamento UE). Quest'ultimo, subentra ufficialmente al vecchio Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione di pile e accumulatori (D.Lgs. 188/2008). Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (istituito dal D.Lgs. 188/2008) in «**Centro di coordinamento batterie**». Il provvedimento chiarisce inoltre che tale ente assume ufficialmente il ruolo di soggetto terzo indipendente. Il Centro di coordinamento batterie ha il compito di ottimizzare e uniformare la gestione dei rifiuti di batterie su tutto il territorio nazionale. In sintesi, il Centro: Standardizza le modalità di raccolta, ritiro e gestione per i sistemi collettivi e individuali; Garantisce l'omogeneità del servizio a livello nazionale per il conferimento ai centri di trattamento e selezione. Assegna i punti di raccolta ai vari sistemi di gestione, agendo in conformità con gli accordi previsti dal decreto.

Il decreto, definisce l'ambito della responsabilità estesa del produttore (EPR) per le batterie: Ambito di applicazione - La responsabilità ricade su chi immette batterie nel mercato nazionale per la prima volta; Estensione della qualifica - È considerato produttore anche chi commercializza batterie derivanti da riutilizzo, cambio di destinazione o rifabbricazione; Modalità di adempimento - I produttori possono assolvere i propri obblighi normativi organizzandosi tramite sistemi di gestione individuali o collettivi.

Inoltre, si definiscono le regole per l'adempimento individuale degli obblighi di responsabilità estesa (EPR). Il produttore che sceglie la gestione individuale deve presentare domanda di riconoscimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Non è consentito l'adempimento individuale per le batterie portatili e per quelle destinate a mezzi di trasporto leggeri.

Relativamente alle modalità e ai principi della gestione collettiva delle batterie, I produttori che non scelgono un sistema individuale devono assolvere i propri obblighi di responsabilità estesa (EPR) costituendo o aderendo a un sistema collettivo. Ai sistemi collettivi, possono partecipare anche altri operatori economici, previo accordo con i produttori medesimi. L'adesione a un sistema è libera e, per garantire la concorrenza, è sempre consentito uscirne per aderire a un altro gestore senza ostacoli.

Il produttore, nel momento in cui immette una batteria sul mercato, presta un'adeguata garanzia finanziaria. La garanzia finanziaria, è a carico del singolo produttore (se individuale) o del sistema collettivo di appartenenza ed assicura la copertura dei costi di gestione dei rifiuti in caso di inadempienza, insolvenza o cessazione definitiva dell'attività. Le modalità operative saranno definite da un futuro decreto ministeriale (Ambiente e Imprese).

Gli operatori degli impianti di trattamento di veicoli fuori uso (ELV) e di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), consegnano i rifiuti di batterie rimossi dai suddetti rifiuti, ai sistemi individuali o collettivi di gestione batterie, oppure a gestori autorizzati selezionati secondo il Regolamento UE 2023/1542.

Per i punti di raccolta delle batterie, sono previsti importanti semplificazioni burocratiche come da Regolamento UE:

Esenzione dai titoli abilitativi - Non sono soggetti alle autorizzazioni o registrazioni ambientali standard (ex D.Lgs. 152/2006, art. 208 e seguenti) né alle procedure di AIA; Semplificazione tracciabilità - Sono esentati dall'iscrizione al sistema di tracciabilità dei rifiuti (RENTRI/188-bis), dall'obbligo del registro di carico e

scarico e dal MUD; Esenzione Albo Gestori - Le operazioni di deposito preliminare presso questi punti non richiedono l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Il trasporto di rifiuti di batterie dai punti di raccolta verso i centri autorizzati è accompagnato esclusivamente dal documento di trasporto (DDT), che attesta luogo di produzione, categoria, quantità e destinazione. Il detentore del rifiuto o il suo incaricato che effettua il trasporto è esentato dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità (RENTRI).

Il Centro di coordinamento batterie ha il compito di creare e gestire un portale digitale per censire tutti i punti di raccolta autorizzati. I punti di raccolta devono conservare i Documenti di Trasporto (DDT) relativi ai ritiri effettuati. La conservazione dei DDT è finalizzata alla comunicazione annuale dei dati dei rifiuti gestiti, che i punti di raccolta devono trasmettere al Centro di coordinamento. I rifiuti di batterie prodotti da utilizzatori finali privati, non commerciali, possono essere conferiti nei punti di raccolta. E' prevista una fase transitoria per gli impianti di trattamento. In attesa che vengano aggiornate le autorizzazioni o le comunicazioni ufficiali (ex D.Lgs. 152/2006), gli impianti di trattamento ricevono i rifiuti di batterie portatili e di batterie per mezzi di trasporto leggeri conferiti dai produttori del rifiuto e dai soggetti da essi incaricati trasportati con DDT. I punti di raccolta di batterie, possono operare solo stipulando contratti con i produttori o sistemi collettivi. La condizione di abilitazione si considera soddisfatta anche tramite adesione ad accordi di programma o convenzioni con il Centro di coordinamento batterie.

Il decreto introduce il regime sanzionatorio per le violazioni amministrative. Pertanto, l'operatore economico che immette sul mercato batterie prive delle dovute prescrizioni (art. 34, D.lgs. 29/2026), è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo 10.000 a un massimo di 150.000. Tali sanzioni si aggiungono a quelle già previste dal D.lgs. 157/2022 (requisiti tecnici ed etichettatura delle batterie).

❖ **Si allega D.lgs. n. 29 del 10 febbraio 2026.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci